

N. 778

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PEDRIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1996

Norme che agevolano i militari di carriera nell’accesso
alla proprietà della prima abitazione

ONOREVOLI SENATORI. - Le norme, attualmente in vigore, volte a facilitare l'acquisto della prima casa, con le modificazioni introdotte dal decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 19 luglio 1993 (Misure urgenti per finanza pubblica), richiedono che per ottenere l'ammissione al beneficio dell'aliquota ridotta al 4 per cento, ai fini dell'imposta di registro e dell'IVA, l'immobile da acquistare sia ubicato nel comune di residenza del compratore. Questo requisito, necessario per accedere ai suddetti benefici di legge, è di fatto precluso al personale militare di carriera. Infatti questo è sottoposto ad una accentuata mobilità, per la quale è oltremodo difficile far coincidere la residenza con la sede prescelta, nella quale acquistare l'abitazione definitiva per la famiglia. Molto spesso, infatti, questa sede viene individuata in una di quelle precedenti in cui si è prestato servizio e in cui si sono sviluppati legami sociali e affettivi prevalenti o, ancora più di frequente, nel luogo di origine, in cui il personale militare di carriera tende a ritornare. È, perciò, evidente che non si può in questi casi e in queste condizioni, realizzare il requisito della residenza dell'acquirente nel comune prescelto. Si viene così a configurare, a carico di questa benemerita categoria di servitori dello Stato,

già sottoposta a particolari disagi in ordine alle ricadute negative sulla famiglia e sui problemi familiari della grande mobilità, una condizione di disparità con tutti gli altri cittadini, che, per l'acquisto della prima casa, possono godere di importanti facilitazioni, giustamente volte a favorire l'acquisizione di un bene di fondamentale rilevanza sociale, tutelato anche dalla nostra Costituzione. Appare pertanto un atto di doverosa giustizia provvedere alla eliminazione di questa ingiusta sperequazione e consentire anche al personale militare di carriera l'accesso alle facilitazioni di cui sopra. A tale fine si propone il seguente disegno di legge formato di un solo articolo, che interviene a modificare l'articolo 24 della legge n. 497 del 18 agosto 1978, rendendo non più necessario per i militari di carriera il requisito della residenza nello stesso comune in cui si intende acquistare la prima casa, per essere ammessi al godimento dei benefici dei mutui agevolati per l'edilizia residenziale e delle quote agevolate di imposta di registro e di IVA, previsti in queste circostanze. Il presente disegno di legge oltre a non comportare alcun onere per lo Stato può costituire un valido fattore per aumentare il gettito fiscale, andando sicuramente ad incentivare la domanda di immobili.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'articolo 24 della legge 18 agosto 1978, n. 497, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - 1. Ai fini dell'accesso dei militari in servizio permanente ai mutui agevolati per l'edilizia residenziale, previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia, non è richiesto il requisito della residenza nel comune ove sorge la costruzione.

2. Ai fini della determinazione dell'aliquota relativa all'imposta di registro ed all'imposta sul valore aggiunto da applicarsi ai trasferimenti di unità abitative non di lusso, secondo i criteri di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, acquistati da militari in servizio permanente, non sono richiesti i requisiti stabiliti alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis all'articolo 1 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

3. I militari in servizio permanente possono in ogni momento predeterminare la residenza che intendono eleggere nel momento in cui lasceranno il servizio, con dichiarazione irrevocabile resa dinanzi al sindaco del comune ove la residenza viene prescelta, che ne prende nota nei registri anagrafici».

